

A TUTTI I CLIENTI  
LORO SEDI

Como, aprile 2020

### Circolare

#### **Oggetto: Decreto Liquidità – Finanziamenti e Fondo di Garanzia per le PMI**

##### **Premessa**

Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "decreto liquidità"), pubblicato sulla *G.U.* 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, **sono state previste ulteriori misure di sostegno a carattere finanziario** per facilitare il processo di concessione di finanziamenti alle imprese e agli esercenti arti e professioni, da parte di banche e altri intermediari, mediante la concessione di garanzie statali per il tramite:

1. del Fondo centrale di garanzia per le PMI
2. di SACE spa.

##### **1. Potenziamento temporaneo del Fondo centrale di garanzia per le PMI**

Con il Fondo di garanzia, l'Unione europea e lo Stato Italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. La garanzia pubblica, in pratica, sostituisce le garanzie normalmente richieste per ottenere un finanziamento.

##### **1.1 Importo massimo garantito**

L'importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da 2,5 a **5 milioni** di euro.

##### **1.2 Beneficiari**

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia viene estesa alle imprese con un numero di **dipendenti non superiore a 499**.

Premesso che restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore di:

- beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione non sia precedente alla data del 31.1.2020;
- beneficiari finali che, in data successiva al 31.12.2019, sono stati ammessi alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato, di cui, rispettivamente, agli artt. 186-*bis*, 182-*bis* e 67 della legge fallimentare, purché alla data del 9.4.2020 le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi

all'applicazione delle misure di concessione e la banca possa ragionevolmente presumere che vi sarà il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza.

### **1.3 Percentuale di copertura della garanzia**

Previa autorizzazione della Commissione europea, viene **incrementata al 90% la percentuale di copertura di garanzia diretta** e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- un **ammontare** non superiore all'importo maggiore tra:
  - il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019;
  - il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019 (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);
  - il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario, ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 499);
- una **durata** fino a 72 mesi.

La garanzia del 90% (previa autorizzazione della Commissione europea) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, **sino alla copertura del 100% del finanziamento** concesso:

- in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
- per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

#### ***Finanziamenti fino a 25.000,00 euro***

Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo non superiore a 25.000,00 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario) viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell'importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:

- il finanziamento preveda l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;
- il soggetto finanziatore che richiede la garanzia applichi un tasso di interesse calmierato.

Per questi finanziamenti fino ad un massimo di 25.000,00 euro, viene previsto anche un *iter* procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo.

### **1.4 Tabella riepilogativa**

Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle nuove regole del Fondo centrale di garanzia per le PMI, valevoli fino al 31.12.2020.

Limite Ricavi Del Beneficiario	Durata Finanzia-Mento	Periodo Preammor-Tamento	Importo Massimo Finanziamento	Importo Garanzia Diretta	Importo Garanzia In Riassicu-Razione	Valutazione del Beneficiario
nessun limite	fino a 72 mesi	24 mesi	25% dei ricavi fino ad un massimo di 25.000,00 euro	100%	100%	nessuna valutazione (ne' Banca ne' Fondo)
3.200.000,00 euro			25% dei ricavi fino ad un massimo di 800.000,00 euro	100% di cui: 90% garanzia statale + 10% garanzia confidi o di altro fondo		valutazione merito creditizio da parte della Banca
nessun limite	fino a 72 mesi		uno tra i seguenti importi: - doppio della spesa salariale 2019; - 25% ultimo fatturato; - fabbisogno per capitale esercizio e investimento a 18 mesi.	90%	100%	valutazione merito creditizio da parte della Banca

## **2 rilascio da parte di SACE spa di garanzie per i finanziamenti**

Il DL 23/2020, con il relativo art. 1, mette in campo, sempre con orizzonte temporale il 31.12.2020, anche la SACE spa, cui consente di rilasciare garanzie per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese.

### **2.1 Beneficiari**

Tra i soggetti beneficiari rientrano in questo caso non solo gli esercenti arti e professioni e le PMI (ossia le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249 e con un totale di ricavi non superiore a 50 milioni di euro o un totale attivo non superiore a 43 milioni di euro), **ma anche e soprattutto la grande impresa.**

\* \* \*

Ricordiamo che, al fine di sondare i clienti interessati, chiediamo pertanto di inviare una mail al Dott. Lorenzo Ostinelli al seguente indirizzo [contabilita9@studiodotcom.it](mailto:contabilita9@studiodotcom.it), ed in copia al proprio referente di studio, al fine di consentirci di prendere contatto con i vostri istituti di credito di riferimento, indicando i seguenti dati:

- Società/Ditta/Professionista richiedente il finanziamento
- Istituto di credito (con indicazione della filiale) a cui presentare richiesta di finanziamento
- Nome del referente dell'istituto di credito – numero di telefono – indirizzo e-mail

Rimaniamo comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

studiodotcom